

Statuto dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Art.1 – Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 01/01/2010 e del Contratto Provinciale di Lavoro di Cuneo stipulato in data 30/04/2013, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs. 276/2003, è costituito per l'iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato: **Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo.**

Art. 2 – Sede e durata

L'Ente Bilaterale ha sede in Cuneo ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 – Finalità e scopi

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

1. Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo;
2. Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo;
3. Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo, finalizzato a promuovere incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità;
4. Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo;
5. Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Cuneo, anche mediante l'organizzazione del servizio di Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la Sicurezza sul lavoro;
6. Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
7. Riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto provinciale di lavoro;
8. Promuovere e realizzare attività utili all'inclusione e all'inserimento nella società italiana dei lavoratori anche immigrati.
9. Promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva.
10. Riscuotere per conto delle organizzazioni promotrici eventuali contributi previsti dalla contrattazione provinciale agricola per assistenza contrattuale
11. Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente Bilaterale potrà dotarsi di strutture operative.

Per dare attuazione ai punti sopra citati l'Ente Bilaterale si doterà di un Regolamento interno approvato dal Comitato di Gestione.

L'ente bilaterale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti che alla data della sua costituzione, risultino pendenti al F.A.V.L.A. e assicura, in ogni caso, la continuità della gestione, nonché il riconoscimento delle prestazioni agli aventi diritto in base alla previgente regolamentazione e ancora suscettibili di erogazione.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente Bilaterale è costituito da:

- A. Contributi previsti dal Contratto provinciale del lavoro;
- B. Contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti;
- C. Ogni altra eventuale entrata.

Art. 5 – Modalità della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui al punto 1. dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 – Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente Bilaterale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 punto n.1, l'Ente Bilaterale deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art. 7 – Responsabilità

Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori dell'agricoltura e florovivaisti della provincia di Cuneo promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente Bilaterale nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente Bilaterale e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente Bilaterale. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 – Organi

Sono organi dell'Ente Bilaterale

- a) Il Comitato di Gestione;
- b) Il Presidente / Vice Presidente;
- c) Il Collegio Sindacale

Art. 9 – Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di gestione, composto da 10 membri di cui 5 in rappresentanza dei Datori di lavoro e 5 in rappresentanza dei Lavoratori, designati, rispettivamente, dalla Federazione Provinciale Coldiretti, dall'Unione Provinciale Agricoltori, dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dalle Federazioni Provinciali di Categoria FLAI/CGIL, FAI/CISL e UILA/UIL.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice-Presidente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) Alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente Bilaterale
- b) Alla nomina, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-Presidente;
- c) Alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
- d) All'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
- e) Alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) Alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) Ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) In generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente Bilaterale.

Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare:

- i) Regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- j) Regolamento Organizzativo interno;
- k) Qualsiasi modifica al presente Statuto
- l) Lo scioglimento dell'Ente Bilaterale

Art. 10 – Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce almeno cinque volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Comitato di Gestione.

Art. 11 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, e durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) Convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) Cura e segue l'attività complessiva dell'Ente Bilaterale accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

Il Vice-Presidente Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle Parti Datoriali e Sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalla Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

I sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente Bilaterale sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo.

